

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione e dei principi della parità di trattamento, di non discriminazione e di tutela contro l'intervento arbitrario della Commissione, a causa dell'esclusione dal dispositivo della decisione di compagnie aeree che avevano preso parte alle pratiche. Questo motivo è suddiviso in due parti:
 - prima parte, vertente sull'argomento secondo cui l'esclusione dal dispositivo della decisione di compagnie che hanno preso parte alle pratiche sarebbe viziata da errore di motivazione;
 - seconda parte, vertente sull'argomento secondo cui l'esclusione dal dispositivo della decisione di compagnie che hanno preso parte alle pratiche sarebbe viziata da una violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione e del principio di tutela contro l'intervento arbitrario della Commissione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione delle regole che delimitano la competenza territoriale della Commissione, violazione che risulterebbe integrata a causa dell'inclusione del traffico *inbound* SEE nell'infrazione unica e continuata. Tale motivo è suddiviso in due parti:
 - prima parte, vertente sul fatto che le pratiche relative al traffico *inbound* SEE non sarebbero state attuate all'interno del SEE;
 - seconda parte, secondo cui la Commissione non avrebbe dimostrato l'esistenza di gravi effetti all'interno del SEE legati alle pratiche relative al traffico *inbound* SEE.
4. Quarto motivo, vertente sulla contraddizione nella motivazione e sull'errore manifesto di valutazione che vizia l'affermazione secondo cui il rifiuto di pagare commissioni agli spedizionieri costituirebbe un elemento separato dell'infrazione unica e continuata. Tale motivo è suddiviso in due parti:
 - prima parte, secondo cui tale affermazione sarebbe viziata da una contraddizione nella motivazione;
 - seconda parte, secondo cui tale affermazione sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione.
5. Quinto motivo, vertente sull'erroneità dei valori delle vendite presi in considerazione per il calcolo dell'ammenda dell'Air France, e che è suddiviso in due parti:
 - prima parte, vertente sul fatto che l'inclusione delle tariffe nel valore delle vendite si baserebbe su una contraddizione di motivazione, su vari errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione;
 - seconda parte, vertente sul fatto che l'inclusione del 50 % delle entrate *inbound* SEE nel valore delle vendite violerebbe gli orientamenti sul calcolo delle ammende e il principio del *ne bis in idem*.
6. Sesto motivo, vertente sull'errata valutazione della gravità dell'infrazione, suddiviso in due parti:
 - prima parte, vertente sull'argomento secondo cui la sovrastima della gravità delle pratiche si baserebbe su vari errori manifesti di valutazione e su una violazione dei principi di proporzionalità delle pene e della parità di trattamento;
 - seconda parte, vertente sull'argomento secondo cui la sovrastima della gravità delle pratiche risulterebbe dall'inclusione nel perimetro dell'infrazione di contatti relativi a pratiche attuate al di fuori del SEE, in violazione delle regole di competenza territoriale della Commissione.
7. Settimo motivo, vertente sull'erroneità del calcolo della durata dell'infrazione.
8. Ottavo motivo, vertente sul difetto di motivazione e sull'insufficienza della riduzione del 15 % concessa dalla Commissione a titolo dei regimi regolatori.

Ricorso proposto il 15 giugno 2017 — SQ/BEI

(Causa T-377/17)

(2017/C 277/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: SQ (rappresentanti: N. Cambonie e P. Walter, avvocati)

Convenuta: Banca Europea per gli Investimenti

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui il Presidente conclude, erroneamente, in primo luogo, che le pratiche attuate dal Direttore della Comunicazione nei confronti della ricorrente, di cui ai punti da 20 a 24, 25, 31, 34, 46, 50 e 51 della relazione, non costituivano molestie psicologiche, in secondo luogo, che non era necessario avviare un procedimento disciplinare nei confronti di detto direttore e in terzo luogo, che la decisione impugnata che constatava che la ricorrente era stata vittima di molestie psicologiche deve rimanere strettamente riservata;
- condannare la BEI al risarcimento, in primo luogo, del danno morale da essa subito risultante dalle molestie psicologiche del Direttore della Comunicazione constatate nella decisione impugnata e a concederle, a tale titolo, EUR 121 992 (cento ventun mila novecento novantadue), in secondo luogo, del danno morale da essa subito e che è separabile dall'illegittimità su cui è fondata la domanda di annullamento parziale della decisione impugnata, e concederle, a tale titolo, EUR 25 000 (venticinquemila) e, in terzo luogo, del danno morale risultante, da un lato, dalla violazione, ad opera della Direttrice generale del personale, dell'indipendenza della procedura di segnalazione condotta dal Direttore della Conformità e, dall'altro lato, dall'atto di intimidazione o di minaccia di rappresaglie della Direttrice generale del personale nei confronti della ricorrente e a concederle a tale titolo EUR 25 000(venticinquemila);
- condannare la BEI alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, relativo a errori di diritto e errori manifesti di valutazione nella qualificazione di talune pratiche denunciate dalla ricorrente, da cui sarebbe viziata la decisione della Banca europea per gli Investimenti (BEI) del 20 marzo 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale motivo si divide in due parti:
 - prima parte, relativa a errori di diritto nell'applicazione del requisito secondo il quale gli atti di molestie psicologiche devono essere ripetitivi;
 - seconda parte, relativa a errori manifesti di valutazione risultanti dal fatto che talune pratiche denunciate sarebbero oggettivamente state di tale natura da minare la fiducia e in se stessi e l'autostima.
2. Secondo motivo, relativo a errori legati al mancato avvio di un procedimento disciplinare, e che è diviso in due parti:
 - prima parte, sollevata in via principale, relativa a un errore di diritto;
 - seconda parte, sollevata in via subordinata, relativa a un errore manifesto di valutazione e/o a una violazione del principio di proporzionalità.
3. Terzo motivo, relativo a errori di diritto e errori manifesti di valutazione per quanto riguarda l'obbligo ingiunto alla ricorrente di mantenere riservata la decisione impugnata secondo la quale essa è stata vittima di molestie psicologiche da parte del Direttore della comunicazione.

Ricorso proposto il 28 giugno 2017 — Dalli/Commissione

(Causa T-399/17)

(2017/C 277/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente John Dalli (St. Julians, Malta) (rappresentanti: L. Levi e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Commissione europea